

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Giovedì 27 febbraio 2025

- Le novità della Legge di Bilancio 2025 per il mondo sportivo
- La predisposizione delle C.U. per l'anno 2024
- Il nuovo modello F24 integrato
- I chiarimenti di Telefisco in materia di sport

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

La Novità delle Legge di Bilancio 2025

Iva al 5% per le Guide Alpine

Il comma 64 dell'articolo 1 della Legge 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), ha apportato una modifica al numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A annessa al DPR 633/1972.

Il citato numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A è stato introdotto dall'articolo 5, comma 1 del DL 113/2024, successivamente convertito nella Legge 143/2024, ed aveva previsto l'applicazione dell'aliquota iva del 5% all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, come le scuole di sci e snowboard, in luogo del precedente regime iva di esenzione.

La legge di Bilancio 2025 estende la medesima disciplina anche ai corsi di alpinismo, purché impartiti da:

- guide alpine che svolgono attività di lavoro autonomo;
- scuole di alpinismo.

La Novità delle Legge di Bilancio 2025

Iva al 5% per le Guide Alpine

Rimane inteso che gli stessi corsi, qualora erogati da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, rimangono soggetti:

- al regime di esenzione iva, di cui all'articolo 36-bis del D.L. 75/2023, quando si tratta di prestazioni di servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi;
- al regime di fuori campo iva, ex articolo 4, comma 4, DPR 633/1972, quando sono resi a favore dei propri associati e tesserati.

La nuova disposizione normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2025.

La Novità delle Legge di Bilancio 2025

Rimborsi spese ai dipendenti

I commi da 81 a 83 della Legge 207/2024, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari dal 1° gennaio 2025), hanno previsto che affinché i rimborsi spese di trasferta:

- non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente;
- siano deducibili dal reddito d'impresa

è necessario che il pagamento delle spese avvenga con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Si tratta del rimborso delle spese di trasferta, quali quelle di vitto, di alloggio e di trasporto con mezzi pubblici non di linea (tipicamente taxi e noleggio con conducente).

Altre novità del periodo

Risposta n. 2/2025 dell' 8/01/2025 dell'A.d.E.

Una Associazione Sportiva Dilettantistica, regolarmente affiliata ad una Federazione Sportiva, avendo sottoscritto un accordo di concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune, aveva intenzione di richiedere al Comune l'emissione di note di credito ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972 su tutti gli importi che lo stesso aveva già fatturato a carico della asd, con iva al 22%.

La motivazione della richiesta risiede nel fatto che l'articolo 36-bis del D.L. 75/2023 ha previsto, dalla sua entrata in vigore, l'esenzione iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.

L'accordo sottoscritto tra il Comune e l'Associazione prevede la concessione, per la durata di un anno, di un Palasport di proprietà del Comune stesso a favore dell'Asd, alla quale sono anche affidati i servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del palasport, a fronte di un corrispettivo da corrispondere al Comune, calcolato alla fine di ogni mese, sulla base di tariffe orarie (per allenamenti e gare), stabilite con delibera della giunta comunale.

Altre novità del periodo

Risposta n. 2/2025 dell'8/01/2025 dell'A.d.E.

Nell'accordo è previsto, inoltre, che il Comune si impegna a effettuare la sorveglianza e il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall'utilizzo degli stessi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria, mentre spetta all'addetto alla gestione dell'impianto far osservare le norme del disciplinare contenuto nell'accordo e l'assunzione di responsabilità per l'idoneità degli utenti che accedono alla struttura sportiva.

In aggiunta, l'accordo autorizza l'Asd ad effettuare pubblicità commerciale all'interno del palasport, potendo pertanto ritrarre da ciò un guadagno economico.

Ne emerge che l'accordo disciplina molteplici prestazioni, non tutte connesse alla pratica sportiva, e la conseguenza è che la concessione in uso del palasport a favore della asd, unitamente ad altri servizi accessori, non può rientrare nell'esenzione iva di cui all'articolo 36-bis del D.L. 75/2023, dal momento che non si configura in "prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport".

Altre novità del periodo

Risposta n. 36/2025 del 17/02/2025 dell'A.d.E.

L'interpello è stato promosso da una società sportiva dilettantistica affidataria di un impianto sportivo (nello specifico di un Centro Polisportivo), che utilizza direttamente tramite squadre ed atleti, ed al cui interno svolge anche altre attività, alcune delle quali anche di natura commerciale, come la gestione di un'attività commerciale di vendita al dettaglio, e la messa a disposizione al pubblico della struttura stessa, in determinate fasce orarie.

Lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, oltre ad avvenire direttamente, in conformità all'oggetto sociale della società sportiva, avviene anche per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione sportiva, alle quali viene noleggiato l'impianto dietro versamento di un corrispettivo.

L'Istante ha sempre applicato l'iva in misura ordinaria per i corrispettivi derivanti da tali prestazioni di noleggio, ma chiede se sussiste la possibilità di avvalersi delle disposizioni agevolative di cui al comma 4, articolo 4 del D.P.R. 633/1972.

Altre novità del periodo

Risposta n. 36/2025 del 17/02/2025 dell'A.d.E.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, si sofferma sull'analisi dell'articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972, la cui applicazione è subordinata alla contemporanea presenza dei seguenti tre requisiti:

- a) le prestazioni devono essere effettuate dagli enti associativi tassativamente indicati e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e nei limiti previsti da tale disposizione, dalle società sportive dilettantistiche;
- b) le medesime prestazioni devono essere effettuate “in conformità alle finalità istituzionali”;
- c) le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di “soci, associati o partecipanti [...] di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.

Altre novità del periodo



Risposta n. 36/2025 del 17/02/2025 dell'A.d.E.

La prima condizione risulta rispettata per effetto di quanto disposto dall'articolo 90 della Legge 289 del 2002, che estende l'applicazione delle disposizioni tributarie anche a favore delle società sportive dilettantistiche, comprese quelle ai fini iva.

Anche la terza condizione viene rispettata, a condizione che le prestazioni di noleggio vengano rese a favore di altri enti sportivi dilettantistici affiliate alla medesima Federazione.

Per la verifica della seconda condizione, l'Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n.124 del 3 maggio 1998, la quale, nel riferirsi alle disposizioni di cui all'articolo 148, comma 3 del Tuir, specifica che l'individuazione dell'attività ritenuta conforme alle finalità istituzionali non deve essere ricercata nelle semplici indicazioni statutarie, bensì sulla base che la stessa rappresenti il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo, come nel caso specifico dell'attività di noleggio dell'impianto sportivo.

Altre novità del periodo

Risposta n. 36/2025 del 17/02/2025 dell'A.d.E.

L'attività di noleggio dell'impianto sportivo risulta pertanto svolta in “conformità alle proprie finalità istituzionali” solo a condizione che l'impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell'attività sportiva, che rappresenta l'oggetto sociale della società stessa.

Per questi motivi, il noleggio dell'impianto sportivo da parte della una società sportiva dilettantistica a favore di altri enti sportivi dilettantistici, purché appartenenti alla medesima Federazioni (e più in generale, al medesimo Ente affiliante) deve avvenire in regime di fuori campo iva, ex articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972.

Altre novità del periodo



Sentenza n. 81/5/2025 del 13/01/2025 della Cgt di Bari

L'Agenzia delle Entrate contestava ad una Ssd la decadenza delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/1991, relativamente all'anno 2017, per via del mancato adeguamento statutario alla normativa prevista dall'articolo 148 del Tuir.

Viene altresì pretesa la natura commerciale dell'attività svolta dalla Ssd a seguito delle informazioni e dei dati presenti sul sito internet della società stessa nel 2020 e 2021.

La Società propone ricorso e la Commissione di primo grado ha ritenuto privo di motivazione e di prova l'accertamento a causa dell'inidoneità dei dati e delle informazioni riferiti a periodi successivi (2020 e 2021) a giustificare l'accertamento per un anno precedente (il 2017).

Inoltre, la Commissione giudicante ritiene infondato anche l'ulteriore rilievo riferito al mancato adeguamento statutario alle disposizioni di cui all'articolo 148 del Tuir, dal momento che la normativa tributaria è riferita alle asd e non può essere automaticamente estesa alle società di capitali, e pertanto non può comportare il disconoscimento delle agevolazioni fiscali poiché non viola il principio di non lucratività.

Altre novità del periodo

Nota del 21/02/2025 del Dipartimento dello Sport

Si è insediato il Comitato permanente, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis del D.Lgs. 39/2021, composto da rappresentanti dello stesso Dipartimento, da membri del CONI e del CIP.

Il compito affidato a tale Comitato è quello di permettere al CONI e al CIP di verificare i dati di coloro che vogliono far parte del mondo olimpico e paralimpico.

Per il mondo olimpico, sarà compito dei rappresentanti del CONI, mentre per quello paralimpico, toccherà ai rappresentanti del CIP.

In base a quanto viene riportato nella Nota, le asd e ssd devono prevedere nei propri statuti l'osservanza dei principi previsti, rispettivamente, dall'articolo 29 dello statuto CONI (per gli enti del mondo olimpico), o dall'articolo 33 dello statuto del CIP (per quelli del mondo paralimpico).

I nuovi controlli del Comitato hanno efficacia dal 24 febbraio 2025.

La Certificazione Unica 2025

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all'anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 13.2.2025).

Termini di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica),
- entro il 31.3.2025 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale, utilizzando il modello “ordinario”.

Temini di consegna:

- entro il 17.3.2025, utilizzando il modello “sintetico”,
- entro il 31.10.2025, termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025, per le CU 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Modalità di consegna:

I sostituti d'imposta sono tenuti alla consegna della CU in formato cartaceo; tuttavia possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

L'utilizzo di tale modalità è comunque escluso qualora:

- la certificazione debba essere rilasciata agli eredi del soggetto deceduto;
- Nel caso del dipendente che abbia cessato il rapporto di lavoro.

Redditi da certificare nella CU

La CU 2025 attesta i compensi corrisposti nel 2024 ai lavoratori sportivi

ATTENZIONE: deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Novità delle CU 2025

- a) Dall'anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, "contribuenti minimi"), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
- b) In relazione ai lavoratori autonomi abituali del settore sportivo, ai fini della compilazione del punto 1 "Causale" della CU 2025:
 - è stato eliminato il codice "N1", che riguardava i compensi corrisposti fino al 30.6.2023 ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;

- con il codice “N2” devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.lgs. 36/2021, come previsto dall’art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR, prima 31.07.2024;
- con il codice “N3” devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.lgs. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, come previsto dall’art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR prima 31.07.2024;
- dal 31.07.2024, per effetto dell’abrogazione della lettera a), dell’art. 53, co. 2, del TUIR, per i compensi di lavoro sportivo autonomo abituale deve essere utilizzato il codice A.

Regime sanzionatorio

A. Omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU:

si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.lgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 17.3.2025 o del 31.3.2025, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

NB: la sanzione si applica anche nel caso in cui le certificazioni riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Nel caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

La circolare Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria, per cui:

- la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2025, senza considerare quindi lo slittamento al 17.03.2025);
- le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale possono invece essere corrette entro il 5.4.2025 (quinto giorno da 31.03.2025);
- per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, non è ancora stato chiarito se opera la possibilità di correzione entro 5 giorni.

B. Scarto del file:

- in caso di scarto dell'intero file contenente le CU, inviato entro il termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 o 31 marzo;
- in caso di scarto di singole certificazioni, inviate entro il termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 o 31 marzo (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

C. Omessa, infedele o tardiva consegna della CU:

Per l'omessa, infedele o tardiva consegna della CU è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del D.lgs. 471/97); tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituto, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile.

I redditi di lavoro sportivo oggetto di certificazione

I rapporti di lavoro in ambito sportivo sono espressamente individuate nelle seguenti tipologie di rapporto di lavoro sportivo:

- a) Lavoro subordinato (art. 25, co. 2, D.lgs. 36/2021);
- b) Lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 25, co. 2, D.lgs. 36/2021);
- c) Prestazioni di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (art. 25, co. 3-bis, D.lgs. 36/2021), la circolare INPS n. 88/2023 chiarisce che rientrano in tale categoria sia i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dall'art. 2222 C.c., sia i contratti di prestazioni occasionali di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (PrestO);
- d) Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 37, co. 1, D.lgs. 36/2021), non sono «lavoratori sportivi» in quanto non previsti dall'elencazione dell'art. 25, co. 1, tuttavia beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive.

ATTENZIONE:

- 1) non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (art. 25, co.1, D.lgs. 36/2021 – *maestri di sci, guide alpine, ecc.*);
- 2) non sono lavoratori sportivi i soggetti non rientrati nell'elencazione di cui all'art. 25, co. 1 (*l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, ogni altro tesserato che svolge mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, «mansionario» del 25.07.2024, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva*), come ad esempio: custodi, addetti alle pulizie addetti ai posti di ristoro, ecc. (si veda circolare INPS n.88/2023);
- 3) per i collaboratori amministrativo-gestionali non opera la presunzione di lavoro autonomo (*nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico opera la presunzione di lavoro autonomo quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali*).

Casi particolari di lavoro in ambito sportivo

Il volontario sportivo

Gli enti sportivi dilettantistici possono avvalersi di volontari nello svolgimento diretto dell'attività sportiva, compresa la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti (art. 29, D.lgs. 36/2021).

Il volontario sportivo è un tesserato, infatti per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cioè mediante il tesseramento (art. 34, co. 4, D.lgs. 36/2021).

Il volontario sportivo deve essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi (art. 29, co. 4, D.lgs. 36/2021).

Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Casi particolari di lavoro in ambito sportivo

Il rimborso forfetario al volontario sportivo

Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza:

- a) nel limite complessivo di 400 euro mensili,
- b) in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.,
- c) purché questi enti individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Obblighi comunicativi

Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno in apposita sezione del RNASD, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Trattamento tributario e contributivo

I rimborsi forfetari non concorrono a formare il reddito del percipiente; tuttavia l'art. 29, al co. 2, ultimo capoverso, introduce una norma antielusiva finalizzata ad evitare che il rimborso forfetario possa essere fraudolentemente utilizzato per ampliare i limiti di non imponibilità.

Se il volontario sportivo percepisce esclusivamente rimborsi forfetari il problema non si pone perché il limite massimo annuale rimborsabile ammonterebbe ad 4.800 (400 x 12), rientrante nel limite di non imponibilità di euro 5.000.

Se invece il volontario sportivo percepisce anche redditi di lavoro sportivo, quanto erogato a titolo di rimborso forfetario concorre al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis ai fini previdenziali, euro 5.000, e dall'articolo 36, comma 6, euro 15.000, ai fini tributari.

Le somme percepite dal volontario sportivo costituiscono quindi, solo per la parte eccedente i limiti di non imponibilità, base imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

ATTENZIONE:

- a) sarà necessario integrare l'autocertificazione rilasciata dal percettore con l'indicazione anche dei rimborsi spesa forfetari percepiti ai sensi dell'art 29,co. 2, del D.lgs. 36/2021.
- b) Pur in assenza di un'espressa previsione nelle ostruzioni si ritiene che tali rimborsi debbano essere inclusi anche nelle CU 2025, in modo da poter correttamente individuare la quota di eccedente i limiti di non imponibilità.

Le prestazioni dei dipendenti pubblici

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche posso prestare la propria attività a favore degli enti sportivi dilettantistici fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio. La prestazione del dipendente pubblico rientra:

- a) Nella disciplina dei volontari sportivi di cui all'art. 29 del D.lgs. 36/2021, se gratuita; in questo caso è sufficiente la comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza.
- b) Nella disciplina della collaborazione sportiva e in questo caso:
 - se l'importo annuo complessivamente percepito non supera la somma di euro 5.000 è sufficiente la comunicazione preventiva all'Amministrazione di appartenenza;
 - se l'importo annuo complessivamente percepito supera la somma di euro 5.000 è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza.

Obblighi comunicativi

Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione di appartenenza del percipiente apposita comunicazione entro 30 giorni successivi:

- a) alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione (30.01.2025);
- b) alla cessazione del rapporto di lavoro se intervenuto in corso d'anno.

La comunicazione deve contenere gli elementi utili a identificare il rapporto:

- dati anagrafici del dipendente pubblico e del committente;
- riferimento alla durata del contratto;
- ammontare degli importi corrisposti per il periodo di riferimento.

Non sono previste particolari forme per la comunicazione, pertanto l'obbligo può essere assolto mediante:

- 1) protocollazione della domanda presso l'ufficio, anche per il tramite del collaboratore,
- 2) invio di una PEC all'indirizzo dell'amministrazione, che se non conosciuto è rinvenibile tramite consultazione del registro pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) al seguente link <https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/pec/ricerca-pec-ente>,
- 3) accomandata con ricevuta di ritorno.

Regime sanzionatorio

L'omessa comunicazione dei compensi, al pari del conferimento dell'incarico retribuito in assenza di autorizzazione, comporta a carico del soggetto che impiega il dipendente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma ai dipendenti pubblici.

ATTENZIONE:

- a) anche in questo caso sarà necessario integrare l'autocertificazione rilasciata dal percettore con l'indicazione dell'Amministrazione pubblica per la quale il percipiente lavora e dell'avvenuta richiesta di autorizzazione o di comunicazione.

La certificazione del collaboratore sportivo

La sezione «**REDDITI LAVORO SPORTIVO**» deve essere compilata per i compensi corrisposti ai lavoratori sportivi titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad carattere amministrativo-gestionale (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR).

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786

Nella sezione «Contratto a tempo determinato» andranno compilati i seguenti campi:

- 784: indicare il reddito lordo corrisposto, comprensivo della franchigia di euro 15.000.

La sezione «**DATI FISCALI**» deve essere compilata con l'indicazione dei dati fiscali:

DATI FISCALI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati				
1		2		3			4						
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO									
5		Lavoro dipendente		Pensione		Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolar
6		7		8 giorno mese anno			9 giorno mese anno			10			11
Redditi erogati in franchi		12											

Dovranno quindi essere compilati i seguenti campi:

- 2 - indicare l'ammontare del reddito eccedente l'importo di euro 15.000.
- 6 – indicare il numero dei giorni per cui all'art. 13, co. 1, del TUIR, corrispondente alla durata del periodo di lavoro.
- 8 – indicare la data di inizio del rapporto lavorativo.
- 9 – indicare la data di cessazione del rapporto lavorativo.
- 10 – in alternativa, barrare se il lavoratore era ancora in forza al 31.12.2024.

La sezione «**DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**» deve essere compilata con l'indicazione dei dati previdenziali:

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53	Imponibile contributivo 54	Imponibile IVS 55	Contributi dovuti 56	Contributi a carico del parasubordinato 57
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Contributi versati 58	Tutti 59 T	Tutti con l'esclusione di 60 G F M A M G L A S O N D		
		Tipo rapporto 61	Altro tipo rapporto 62	

Dovranno quindi essere compilati i seguenti campi:

- 53 - indicare l'ammontare del reddito corrisposto, comprensivo della franchigia di euro 5.000; NB: si considerano erogate nel 2024 le somme corrisposte entro il 12.01.2025 relative all'anno 2024.
- 54 – indicare l'ammontare del reddito corrisposto al netto della franchigia di euro 5.000 e fino al limite del massimale contributivo di euro 119.650 per l'anno 2024.
- 55 – indicare l'imponibile contributivo su cui è stato calcolato il contributi ai fini pensionistici (IVS); fino al 31.12.2027 la contribuzione IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53	Imponibile contributivo 54	Imponibile IVS 55	Contributi dovuti 56	Contributi a carico del parasubordinato 57
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Contributi versati 58	Tutti 59 T	Tutti con l'esclusione di 60 G F M A M G L A S O N D		Tipo rapporto 61
				Altro tipo rapporto 62

Dovranno quindi essere compilati i seguenti campi:

- 56 - indicare l'ammontare complessivo dei contributi aggiuntivi dovuti alla Gestione Separata INPS (IVS + contribuzioni minori) secondo la seguente tabella:

Aliquota	Collaboratori <u>assicurati</u> presso altre forme di previdenza obbligatoria	Collaboratori <u>non assicurati</u> presso altre forme di previdenza obbligatoria
IVS	24% sul 50% del campo 55	25% sul 50% del campo 55
Contribuzioni minori (maternità, malattia, degenza ospedaliera, DI- COLL)	-	2,03% sul totale del campo 54
Totale	24,12%	27,03%

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	Imponibile contributivo	Imponibile IVS	Contributi dovuti	Contributi a carico del parasubordinato
53	54	55	56	57
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Contributi versati	Tutti	Tutti con l'esclusione di		Tipo rapporto
58	59 T	60 G F M A M G L A S O N D		61
				Altro tipo rapporto 62

- 57 - indicare l'ammontare dei contributi a carico del collaboratore, pari ad 1/3 dell'importo esposto al campo 56.
- 58 – indicare il totale dei contributi effettivamente versati.
- 59 – deve essere barrato se per tutti i mesi del 2024 è stata presentata la denuncia UniEmens.
- 60 – alternativo al campo 59 devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno 2024 in cui non è stata presentata la denunci UniEmens.
- 61 – deve essere inserito il codice identificativo, già indicato nella comunicazione UniEmens, come da tabella successiva.
- 62 - deve essere compilato in caso di prestatore non coperto da altre forme di previdenza obbligatoria per indicare l'applicazione della quota prestazioni, codice D2 o D4, come da tabella successiva.

Codice	Descrizione
D1	Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS, collegato a D 2
D2	Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni, collegato a D1
D3	Sportivo dilettante con copertura assicurativa
D4	Amministrativo gestionale senza copertura assicurativa quota IVS, collegato a D 5
D5	Amministrativo gestionale senza copertura assicurativa quota prestazioni, collegato a D 4
D6	Amministrativo gestionale con copertura assicurativa
D7	Sportivo dilettante impiegato pubblico

ATTENZIONE:

- a) la sezione «DATI ASSICURATIVI INAIL» va compilata solo per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

La sezione «**REDDITI LAVORO AUTONOMO**» deve essere compilata per i compensi corrisposti ai lavoratori sportivi autonomi abituali.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

Causale

TIPOLOGIA REDDITUALE

1

ATTENZIONE:

Dall'anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

La sezione si riferisce quindi ai soli lavoratori autonomi che non usufruiscono dei regimi agevolativi oppure delle collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale

1

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

N2- redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.lgs. 36/2021, come previsto dall'art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR, prima 31.07.2024;

N3 - redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.lgs. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, come previsto dall'art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR, prima 31.07.2024.

ATTENZIONE: la causale A potrà essere utilizzata anche in relazione a compensi di lavoro autonomo abituale erogati prima del 31.07.2024.

DATI FISCALI

	Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7		Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	Ritenute a titolo d'imposta 10		Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
	Addizionale regionale a titolo d'imposta 13		Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 16		Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
	Ritenute operate anni precedenti 19		Spese rimborsate 20	Somme restituite al netto della ritenuta sub 22

4 – l'ammontare complessivamente corrisposto nel 2024 al lordo dell'eventuale franchigia di euro 15.000 (codici A e N3).

5 - percipiente è un soggetto non residente, si devono indicare le somme non assoggettate a ritenuta per effetto dell'applicazione del regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

6 – codice 20 per le prestazioni di lavoro autonomo abituale di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR per le quali opera la franchigia di euro 15.000.

DATI FISCALI

	Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7		Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	Ritenute a titolo d'imposta 10		Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
	Addizionale regionale a titolo d'imposta 13		Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 16		Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
	Ritenute operate anni precedenti 19		Spese rimborsate 20	Somme restituite al netto della ritenuta sub 22

7 – somme non soggette a ritenuta fino a concorrenza della franchigia di euro 15.000.

8 – l'ammontare del reddito imponibile soggetto a ritenuta.

9 – l'ammontare della ritenuta d'acconto operata.

Il nuovo modello F24 integrato

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 16 del D.lgs. 1/2024, con il provvedimento 31.1.2025 n. 25978 ha definito le modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi che i sostituti d'imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

In particolare, la trasmissione mensile dei dati aggiuntivi in occasione dell'invio del modello F24, mediante il nuovo modello "PROSPETTO DELLE RITENUTE / TRATTENUTE OPERATE", permette al sostituto d'imposta di non esporre nuovamente i medesimi dati nel modello 770.

Decorrenza

La nuova procedura semplificata si applica a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, quindi a partire dal modello 770/2026.

Ambito applicativo

Possono usufruire della procedura semplificata i sostituti d'imposta che:

- a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

ATTENZIONE: la procedura semplificata può essere utilizzata solo per le ritenute, trattenute e crediti maturati dal sostituto d'imposta, identificati dai codici tributo riportati nell'allegato 1 al provv. 25978/2025.

Allegato 1 al provv. 25978/2025 – Codici tributo per cui si può utilizzare la procedura semplificata:

Tipologia	Codice tributo
Codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate – Gruppo A	1001; 1002; 1012; 1019; 1020; 1040; 1053; 1057; 1301; 1302; 1305; 1307; 1312; 1604; 1606; 1630; 1701; 1712; 1713; 1845; 1846; 1904; 1905; 1907; 1908; 1914; 1920; 1921; 4201; 4330; 4331; 4730; 4731; 4932; 4933; 1066; 4934; 4935; 1067; 1605; 1917; 1918; 1306; 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 1704; 1069; 1608; 1924; 1925; 1309;
Codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate – Gruppo B	3790; 3802; 3803;
Codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate – Gruppo C	3795; 3845; 3846; 3847; 3848.

Allegato 1 al provv. 25978/2025 – Codici tributo per cui si può utilizzare la procedura semplificata:

Tipologia	Codice tributo
Codici tributo relativi ai crediti da utilizzare in compensazione tramite il modello F24	1304; 1627; 1628; 1631; 1633; 1669; 1671; 1701; 1962; 3796; 3797; 4331; 4932; 1702; 1704.

Termini di invio

La trasmissione del modello F24 con i dati aggiuntivi deve essere effettuata in occasione dei versamenti mensili delle ritenute e trattenute effettuate, di regola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze (17.02.2025 e 17.03.2025) e poi trasmettere i dati di cui all'allegato 4 al provv. 25978 /2025 entro il 30 aprile 2025.

Modalità di opzione

L'adesione alla procedura semplificata è facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.

Nel campo **Note** indicare una delle note elencate nell'allegato 2 al provvedimento attuativo, nella versione aggiornata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per i codici tributo di cui ai gruppi 'B' e 'C' dell'allegato 1 (addizionali comunale e regionale all'IRPEF), indicare solo la nota "S", ove applicabile.

Allegato 2 al provv. 25978/2025 – Note mod. F24/770

Codice nota	Descrizione
A	il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997
B	il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
D	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
E	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
P	il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024)
S	nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente

Omesso versamento delle ritenute

in caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno di riferimento (31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento).